

**Di occupazione.** Debutteranno distacchi semplificati e codatorialità

# Lavoro più flessibile nelle reti d'impresa

■ Un esperto di marketing e rapporti commerciali con la Cina "condiviso" tra diverse aziende esportatrici collegate in rete. Un tecnico informatico incaricato di realizzare e seguire una piattaforma tecnologica comune. Sono due esempi delle figure professionali che le imprese legate da un contratto di rete potranno gestire insieme, in base alle agevolazioni previste dal decreto sull'occupazione (Dl 76/2013, convertito dalla legge 99/2013, articolo 7, comma 2, lettera a).

Per garantire più flessibilità ai network di imprese anche sul piano lavorativo, la legge di conversione del Dl ha semplificato il distacco dei lavoratori, e ha introdotto il concetto di «codatorialità».

In base alle nuove regole, l'appartenenza dell'impresa alla rete fa sorgere automaticamente l'interesse «della parte distaccante» a mettere uno o più lavoratori a disposizione di altre aziende. È soddisfatto, così, uno dei due requisiti fondamentali richiesti per il distacco: l'interesse dell'impresa che distacca il dipendente, appunto, e la temporaneità del "prestito".

Per tutelare i lavoratori, la nuova disposizione fa salve le regole previste dall'articolo 2103 del Codice civile, che vieta il demansionamento e richiede che ci siano, per il trasferimento da un'unità produttiva all'altra, precise ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Le aziende coinvolte nei contratti di rete hanno dunque un nuovo strumento di difesa, ora, in caso di controversie sui distacchi, laddove gli ispettori o i giudici contestassero, appunto, l'esistenza dei requisiti previsti.

Il concetto di codatorialità,

invece, rappresenta una novità per l'Italia, anche se, di fatto, oggi non è vietato lavorare per più di un datore.

Per le imprese in rete, «è ammessa la codatorialità dei dipendenti», in base a "regole di ingaggio" che dovranno essere fissate dal contratto di rete stesso. In pratica, bisognerà stabilire l'orario di lavoro del dipendente presso ciascuna delle aziende, la percentuale di retribuzione e di contributi che ogni datore deve versare, e così via. Anche sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative dei datori, saranno rilevanti i contenuti del contratto di rete, come ha precisato nei giorni scorsi la circolare 35/2013 del ministero del Lavoro.

Dal 2010 (anno in cui è decollato il nuovo strumento delle reti di imprese previsto dal Dl 5/2009), fino al 31 luglio scorso, sono stati siglati 995 contratti di rete, che coinvolgono in tutte le regioni quasi 5 mila imprese (la Lombardia fa la parte del leone con 1.309 aziende, seguita da Emilia-Romagna e Toscana).

L'auspicio di Aldo Bonomi, presidente di RetImpresa, l'agenzia per le reti di impresa di Confindustria, è che le semplificazioni introdotte dal Dl sull'occupazione «diano un nuovo impulso alla diffusione dei contratti di rete, che consentono alle imprese di collaborare, mantenendo, però, la propria autonomia».

Secondo l'ex ministro del Lavoro Tiziano Treu, «spetterà ora ai contratti di rete riempire di contenuti gli spazi aperti dalla codatorialità, che offre una grande flessibilità».

**Fr. Ba.  
V. Me.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## La fotografia

La distribuzione regionale delle imprese coinvolte

Regioni	N. imprese
Lombardia	1.309
Emilia Romagna	726
Toscana	578
Veneto	404
Lazio	255
Puglia	206
Abruzzo	204
Marche	195
Piemonte	189
Sardegna	168
Campania	164
Umbria	133
Basilicata	90
Friuli V. G.	85
Liguria	78
Trentino A. A.	53
Sicilia	40
Calabria	30
Molise	12
Valle d'Aosta	1
<b>TOTALE</b>	<b>4.920</b>

Fonte: elab. Reteimpresa su dati [Infocamere](#) al 20/07/2013

